

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 ottobre 2007

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di ottobre dell'anno duemilasette con inizio alle ore nove e quaranta minuti, si è riunita, presso la sala consiliare del Comune di Valsavarenche

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI**

e gli Assessori

**Sig. Alberto CERISE**

**Sig. Antonio FOSSON**

**Sig. Leonardo LA TORRE**

**Sig. Aurelio MARGUERETTAZ**

**Sig. Ennio PASTORET**

**Sig. Laurent VIERIN**

Si fa menzione che l'Assessore Giuseppe ISABELLON è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2728** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEGLI ARTT. 16, 18, E 21 DELLA L.R. 29/2006 (NUOVA DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27/1995 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 1/1998).

## **LA GIUNTA REGIONALE**

- vista la legge regionale 4 dicembre 2006, N. 29 “Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della l.r. 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1, articoli, 16, 18, e 21, che demandano alla Giunta regionale l’approvazione delle voci di spesa ammissibili ad agevolazione e delle procedure, dei criteri e parametri per la determinazione della spesa ammissibile, dei massimali di spesa, della documentazione da allegare alle domande di finanziamento, delle agevolazioni a mutuo, dei contributi alle associazioni agrituristiche;
- ritenuto di procedere in tal senso;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto l’obiettivo gestionale 072002 "Interventi a favore dell’agriturismo";
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione produzioni vegetali, agriturismo e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta del Presidente della Regione, on. Luciano Caveri, in assenza dell’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali, sig. Giuseppe Isabellon;
- ad unanimità di voti favorevoli

## **D E L I B E R A**

1. di approvare le allegate disposizioni applicative degli articoli 16, 18, e 21 della l.r. 4 dicembre 2006, n. 29, “Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della l.r. 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”;
2. di stabilire che le suddette disposizioni siano applicate a decorrere dalla data della presente deliberazione.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE  
DEGLI ARTICOLI 16, 18, 21

DELLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, N. 29  
“NUOVA DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE  
REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 27, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 14 APRILE  
1998, N. 1”

Art. 1

*(Procedure relative alle agevolazioni)*

1. Le domande di agevolazione per importi superiori a 20.000,00 Euro di spesa ammessa vanno presentate alla Direzione produzioni vegetali, agriturismo e servizi fitosanitari, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Le domande di finanziamento per importi fino a 20.000,00 Euro di spesa ammessa l’anno, possono essere presentate alla struttura competente durante tutto l’anno.
3. Le domande di agevolazione devono comprendere tutte le spese e gli oneri correlati all’iniziativa per la quale l’agevolazione è richiesta.
4. L’importo minimo di investimento ammissibile a finanziamento è pari a 1.000,00 Euro per i beni mobili e 10.000,00 Euro per i beni immobili.
5. La spesa ammissibile è determinata dalla struttura competente, previo giudizio positivo di razionalità, di cui all’articolo 5 delle disposizioni applicative degli articoli 3, 4, 8 e 23 della l.r 29/2006 approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1700 in data 22.06.2007 (di seguito indicate come Disposizioni applicative della l.r 29/2006) ed è ammessa a finanziamento a seguito di verifica tecnico-economica effettuata dal tecnico istruttore ed approvata dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 6 delle Disposizioni applicative della l.r 29/2006 (di seguito indicata come Commissione tecnica), nel rispetto dei massimali e dei criteri di riferimento per l’investimento proposto, di cui ai successivi articoli 2 e 3 nonché dell’elenco prezzi regionale di cui all’articolo 42 della l.r. 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni recante “Legge regionale in materia di lavori pubblici” (di seguito indicato come elenco prezzi regionale).
6. La comunicazione della spesa ammissibile, determinata ai sensi del precedente comma 5, non costituisce impegno finanziario, ma riconosce l’esistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’erogazione del contributo.
7. La spesa ammissibile è comunicata all’interessato, per accettazione della stessa e per la scelta del tipo di finanziamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, per quelle presentate a sportello e centottanta giorni, per quelle presentate a bando.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della spesa ammissibile è

possibile procedere ad una richiesta di riesame alla Commissione tecnica, per eventuali variazioni di stima, rispetto al preventivato, delle quantità e/o della tipologia di interventi sulla struttura.

9. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della spesa ammissibile o del parere di riesame, è ammesso ricorso al dirigente competente, che si esprime in merito.
10. La spesa ammessa è comunicata all'interessato, dopo la deliberazione della Giunta regionale di concessione dell'agevolazione, previa collocazione utile in graduatoria, laddove prevista, e disponibilità di bilancio.
11. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non consenta il finanziamento del contributo a fondo perduto di tutti gli interventi per i quali è stata presentata domanda a bando, è costituita apposita graduatoria, per soggetti singoli e associati, sulla base del seguente ordine di priorità e relativo punteggio complessivo:

<b>Requisiti soggettivi</b>	
Imprenditore agricolo giovane agricoltore, titolare di azienda	75
Imprenditore agricolo, titolare di azienda	50
Coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore titolare, che sia giovane agricoltore e coadiuvante familiare iscritto all'INPS	50
Coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore titolare, che sia coadiuvante familiare iscritto all'INPS	30
Società agricole tra imprenditori agricoli giovani agricoltori	75
Società agricole tra imprenditori agricoli	50
<b>Consistenza aziendale</b>	
Da 150 a 200 giornate lavorative annue	25
Da 201 a 250 giornate lavorative annue	50
Oltre 250 giornate lavorative annue	75
<b>Requisiti oggettivi</b>	
Recupero fabbricato esistente	75
Ampliamento di fabbricato esistente	50
Nuova costruzione	25
Arredi e attrezzature	10
<b>Slittamento in graduatoria all'anno successivo</b>	
In caso di mancato finanziamento	20

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità in base alla data di presentazione della domanda.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'inserimento o al non inserimento in graduatoria, è ammesso ricorso al coordinatore del dipartimento Agricoltura, che si esprime in merito.

Il giovane agricoltore è il soggetto così come definito dal regolamento comunitario

vigente.

12. Inizio dei lavori: le opere, gli impianti e l'acquisto degli arredi, delle attrezzature e del materiale didattico, per i quali sono richiesti i benefici, possono essere avviati successivamente alla concessione dell'agevolazione da parte della Giunta regionale.
13. Stati di avanzamento: il contributo a fondo perduto può essere erogato in base a stati di avanzamento, nel numero massimo di quattro. L'importo di questi ultimi non può superare il novanta per cento dell'importo ammesso a contributo e deve tenere conto di quanto stanziato per le spese di acquisto di arredi e di attrezzature.
14. Variazioni in corso d'opera: a seguito dell'approvazione dell'investimento, eventuali variazioni in corso d'opera che interessino le superfici e la disposizione interna dei vani ad uso agrituristico, possono essere realizzate se preventivamente autorizzate dalla struttura competente, fermo restando l'importo della spesa ammessa a finanziamento.
15. Ultimazione dei lavori: le opere oggetto del finanziamento devono essere ultimate nel termine di quarantotto mesi dalla deliberazione della Giunta regionale che ha concesso l'agevolazione. Eventuali proroghe possono essere concesse dalla struttura competente, solo per gli interventi che hanno beneficiato del finanziamento a fondo perduto e su motivata richiesta preventiva, corredata di concessione edilizia.
16. Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori: l'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori è effettuato dalla struttura competente entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 4 comma 3.

## Art. 2

### *(Criteri e parametri per la determinazione della spesa ammissibile)*

1. La spesa ammissibile, da calcolarsi sui lavori di recupero, ampliamento, nuova costruzione, manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria, riguarda:
  - a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo, le eventuali altre spese tecniche;
  - b) acquisto di attrezzature e di arredi, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica;
  - c) realizzazione di opere, compresi gli impianti e l'acquisto delle attrezzature e del materiale didattico, per le attività e i servizi complementari di cui all'articolo 2 , comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 29/2006;
  - d) realizzazione di locali ed impianti da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica.
2. L'IVA non rientra nei costi ammissibili.
3. La spesa ammissibile è calcolata nel modo seguente:
  - a) Importo dell'investimento, comprensivo delle opere affidate a terzi e dei lavori in economia diretta, determinato dal computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale, nel limite dei rispettivi massimali di cui al successivo articolo 3; eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dall'elenco prezzi di cui sopra, sono valutate con specifiche analisi stima, nel limite dei rispettivi massimali di cui al successivo articolo 3.

- b) Importo per l'acquisto di arredi, attrezzature e materiale didattico, sulla base di preventivi dettagliati.
  - c) Oneri generali, (spese tecniche, piani di sicurezza, perizie geologiche, ecc.) nel limite massimo del 10%, da conteggiarsi sulla spesa ammessa.
4. All'atto della presentazione della domanda di finanziamento, il richiedente deve dichiarare le opere in economia effettuate direttamente da lui o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale, assumendosi ogni responsabilità agli effetti della normativa vigente in materia di urbanistica, previdenza e sicurezza, e quelle affidate a terzi. Tali opere saranno da computarsi con un'abbattimento del 26,5% dei costi riportati sul prezziario di riferimento e saranno ammesse per un importo massimo di 10.000,00 Euro.

Art.3  
(Massimali di spesa)

1. La spesa ammessa è determinata, nel rispetto dell'investimento massimo ammissibile previsto dalla normativa comunitaria, (regime de minimis) sui locali relativi a progetti uniformati al giudizio di razionalità rilasciato dalla Commissione tecnica, mediante la revisione del computo metrico estimativo con il prezziario redatto in conformità all'elenco prezzi regionale e nel rispetto dei seguenti massimali, applicati per metro quadrato di superficie lorda:

**A1 - CAMERE E LOCALI ACCESSORI** (camere, servizi, sala colazioni e/o pranzo, locali uso comune per il tempo libero, quali sala TV, sala lettura, ecc.);

**A2 - LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E MERENDE** (cucina, sala da pranzo, servizi igienici);

**A3 - LOCALI PER LA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI E PER ATTIVITA' DIDATTICHE** (sala degustazioni, laboratori preparazione piatti, aula didattica, servizi igienici)

✓	- Nuova costruzione e ampliamento	€/mq	1.000,00
✓	- Interventi di recupero "pesante" su fabbricato esistente	€/mq	1.100,00

**B - ALLOGGI** (solo recupero) €/mq 950,00

**C - CAMERE CON PRIMA COLAZIONE E ANGOLO COTTURA** (camere, angolo cottura, servizi, sala colazioni e/o pranzo, locali uso comune per il tempo libero, quali sala TV, sala lettura, ecc.):

✓	- Nuova costruzione e ampliamento	€/mq	1.050,00
✓	- Interventi di recupero "pesante" su fabbricato esistente	€/mq	1.150,00

**D - LOCALI PER LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI E LOCALI DI SERVIZIO**

- a) Locale macellazione animali propri, locale polivalente per varie fasi della produzione, locale panificazione, lavanderia, locali per servizi complementari:

- ✓ - Nuova costruzione e ampliamento €/mq 850,00
- ✓ - Interventi di recupero "pesante" su fabbricato esistente €/mq 900,00

b) Dispensa, camera essiccazione prodotti, stireria, deposito biancheria, deposito materiale per la pulizia dei locali, deposito sci:

- ✓ - Nuova costruzione €/mq 800,00
- ✓ - Interventi di recupero "pesante" su fabbricato esistente €/mq 850,00

c) Cantina conservazione formaggi, vini, patate, verdure:

- in cemento e solaio piano:
  - €/mq 650,00 interrato
  - €/mq 600,00 seminterrato
- in pietra (magg. € 150,000/mq) e con soffitto voltato (magg. €150,00/mq):
  - €/mq 950,00 interrato
  - €/mq 900,00 seminterrato

### **E - AUTORIMESSE**

E1 - Sono ammesse esclusivamente per le aziende agrituristiche che effettuano attività di locazione di alloggi o di camere con prima colazione, mezza pensione o pensione completa, purché l'autorimessa sia interrata o seminterrata ed in misura di un posto macchina per camera, fino ad un massimo di dodici e di un posto macchina per alloggio, fino ad un massimo di quattro; per ogni posto macchina si ammettono mq. netti 13,50 più i metri quadrati necessari per lo spazio di manovra con larghezza massima di metri 6,50 e per l'eventuale rampa di accesso con larghezza massima di metri 3.

E2 - La spesa ammessa è determinata nel modo seguente:

Autorimessa	€/mq 650,00 interrato
	€/mq 600,00 seminterrato
Rampa coperta	€/mq 650,00
Rampa scoperta	€/mq 300,00

### **F - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER TUTTI I LOCALI DA DESTINARE AD ATTIVITA' AGRITURISTICA**

F1 - Spesa ammessa da determinarsi sulla base dei preventivi di spesa, calcolata sull'imponibile, e da liquidare previa presentazione di fatture quietanzate riportanti i costi unitari con descrizione delle forniture suddivise per tipo di attività e per singolo locale; saranno oggetto di finanziamento esclusivamente gli arredi e le attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività agriturbistica, compresi quelli per l'area esterna; sono pertanto esclusi i meri complementi di arredo (es. quadri, cornici, soprammobili); la valutazione dell'ammissibilità della spesa sulla base delle caratteristiche dei materiali, in termini di qualità e tradizione, è affidata alla Commissione tecnica.

F2 - L'accertamento della funzionalità degli arredi e delle attrezzature, nonché la determinazione di un massimale di spesa a posto letto e a coperto, sono demandati

alla Commissione tecnica, previa analisi dei costi e dei fabbisogni su indicazioni degli istituti e delle scuole professionali del settore alberghiero.

**G - REALIZZAZIONE DI OPERE, COMPRESI GLI IMPIANTI E L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DEL MATERIALE DIDATTICO PER LE FATTORIE DIDATTICHE ED I SERVIZI COMPLEMENTARI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1, LETTERE "d" ED "e" DELLA L.R. 29/2006**

G1 - Spesa ammessa da determinarsi sulla base dei preventivi di spesa, calcolata sull'imponibile, e da liquidare previa presentazione di fatture quietanzate, oppure revisione del computo metrico estimativo con il prezzario redatto in conformità all'elenco prezzi regionale e nel rispetto dei massimali di cui al presente articolo.

G2 - L'ammissibilità a finanziamento degli impianti di cui sopra e delle relative attrezzature è oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica, sulla base di un giudizio di congruità tra la tipologia ricettiva svolta, il suo dimensionamento e la tipologia del servizio complementare per il quale è presentata la domanda di finanziamento.

2. I massimali di cui al precedente comma 1 sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, ogni due anni, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Art. 4

*(Documentazione in allegato alla domanda di finanziamento)*

1. Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) progetto esecutivo
  - b) copia concessione edilizia o altro provvedimento autorizzativo
  - c) relazione tecnica, redatta dal progettista incaricato
  - d) relazione tecnico agraria (su modello fornito dalla Direzione competente)
  - e) estratto di mappa catastale relativo al fabbricato oggetto dell'intervento o al terreno sul quale si intende costruire la nuova struttura a destinazione agrituristica e relative visure catastali
  - f) titolo di proprietà della struttura oggetto di intervento o dell'area fabbricabile
  - g) computo metrico ed estimativo, controfirmato dal direttore dei lavori, delle opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale, redatto in conformità all'elenco prezzi regionale
  - h) computo metrico ed estimativo, controfirmato dal direttore dei lavori, delle opere affidate a terzi, redatto in conformità all'elenco prezzi regionale
  - i) elenco delle spese tecniche
  - l) per le aziende che trasformano il latte: copia autorizzazione sanitaria della casera
  - m) eventuale documentazione fotografica
  - n) delega da parte del proprietario o dei comproprietari (su modello fornito dalla struttura competente)
  - o) preventivi di spesa per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature
  - p) autocertificazione, su modello fornito dalla struttura competente, concernente

la situazione di famiglia e la residenza del richiedente o dei soci della società agricola.

2. Alla domanda di stato avanzamento lavori deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) libretto delle misure e registro di contabilità inerenti lo stato di avanzamento lavori, redatti in conformità all'elenco prezzi regionale e suddivisi sulla base di quanto dichiarato nella domanda di finanziamento, tra opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale e lavori affidati a terzi, controfirmati dal Direttore dei lavori
- b) copia delle fatture quietanzate inerenti i lavori affidati a terzi e rendicontazione delle opere eseguite in economia diretta mediante presentazione, a completamento della contabilità specifica, delle fatture quietanzate o titoli equipollenti fiscalmente validi, rendicontanti il costo dei materiali utilizzati, e certificazione delle ore effettuate in economia diretta, sottoscritte da libero professionista abilitato
- c) copia delle fatture quietanzate relative alle spese tecniche (parcella del tecnico progettista, piani di sicurezza, perizie geologiche ecc.)
- d) copia autenticata di eventuali progetti di varianti in corso d'opera, debitamente autorizzati ai sensi di legge.

3. Alla domanda di collaudo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) contabilità finale dei lavori, redatta in conformità all'elenco prezzi regionale, composta da libretto delle misure e registro di contabilità, controfirmati dal Direttore dei lavori, suddivisa sulla base di quanto dichiarato nella domanda di finanziamento, tra opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale e lavori affidati a terzi
- b) copia delle fatture quietanzate inerenti i lavori affidati a terzi e rendicontazione delle opere eseguite in economia diretta mediante presentazione, a completamento della contabilità specifica, delle fatture quietanzate o titoli equipollenti fiscalmente validi rendicontanti il costo dei materiali utilizzati e certificazione delle ore effettuate in economia diretta, sottoscritte da libero professionista abilitato
- c) copia delle fatture quietanzate relative alle spese tecniche (parcella del tecnico progettista, piani di sicurezza, perizie geologiche, ecc.)
- d) copia autenticata di eventuali progetti di varianti in corso d'opera, debitamente autorizzati ai sensi di legge
- e) certificato di avvenuta trascrizione del vincolo, ove previsto
- f) copia delle fatture quietanzate relative agli arredi, alle attrezzature e al materiale didattico
- g) certificato di agibilità dei locali a destinazione agrituristica.

Art. 5  
*(Agevolazioni a mutuo)*

1. Il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro dodici mesi dalla deliberazione della Finaosta che autorizza l'accensione del mutuo stesso.

2. Qualora il mutuo sia concesso esclusivamente per l'acquisto di beni mobili, il periodo di preammortamento non può superare i dodici mesi.
3. Il periodo di preammortamento decorre dalla data della prima erogazione e mantiene la durata di quarantotto mesi per i beni immobili e dodici per i beni mobili, anche se le opere sono ultimate e gli acquisti effettuati in un periodo di tempo inferiore.
4. Il mutuo può essere erogato in base a stati di avanzamento, nel numero massimo di quattro, il primo pari al quaranta per cento dell'importo mutuato, alla stipulazione del contratto preliminare di mutuo e i successivi in funzione dello stato avanzamento lavori. L'importo di questi ultimi non può superare il novanta per cento dell'importo ammesso a mutuo e deve tenere conto di quanto stanziato per le spese di acquisto di arredi, di attrezzature e di materiale didattico.
5. La restante quota pari al dieci per cento è erogabile a seguito del completamento dell'intervento, della presentazione di tutte le fatture quietanziate dei lavori affidati a terzi nonché degli arredi e delle attrezzature oggetto di finanziamento, unitamente al certificato di agibilità dei locali a destinazione agrituristica.

#### Art.6

##### *(Contributi ad associazioni agrituristiche)*

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute da associazioni agrituristiche giuridicamente riconosciute ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, aventi lo scopo di promuovere e commercializzare le aziende agrituristiche della Valle d'Aosta:
  - a) spese di costituzione
  - b) spese per l'acquisto di servizi
  - c) spese di rappresentanza
  - d) spese di promozione e pubblicità
  - e) spese per l'organizzazione di corsi di formazione a favore degli operatori agrituristiche della Valle d'Aosta.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le associazioni presentano alla struttura competente domanda di contributo corredata del programma contenente la descrizione dell'attività prevista per l'anno successivo e del relativo preventivo delle spese da sostenere.
3. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 la struttura competente, previa valutazione delle iniziative e delle voci di spesa indicate in preventivo, comunica alle associazioni richiedenti la spesa ammessa e sottopone alla Giunta regionale la deliberazione relativa all'impegno di spesa determinato.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni devono presentare alla struttura competente il rendiconto relativo alle spese sostenute nell'anno stesso, corredata della seguente documentazione:
  - a) copia del bilancio consuntivo delle spese sostenute ammesse a contributo
  - b) riscontro documentale delle spese sostenute
  - c) verbale del consiglio direttivo che approva le spese sostenute e che autorizza il presidente a presentare la domanda di contributo.

Art. 7  
*(Norme transitorie)*

1. Le disposizioni previste dal precedente articolo 1, comma 12, non si applicano alle domande di finanziamento già presentate ai sensi della l.r. 29/2006 e non ancora istruite, che hanno ottenuto il giudizio tecnico preliminare ai sensi della l.r. 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.
2. In sede di prima applicazione per l'anno 2007 le domande di agevolazione dovranno essere presentate alla struttura competente entro il 30 ottobre.